



Avvocatura dello Stato

CT 5671-19
Procuratore dello Stato
Chiara Zappia

All'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano

Sezione lavoro – R.G. 223/2023

Udienza dell'8 giugno 2023

MEMORIA DIFENSIVA

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80003940782)** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f. 97021490152), presso i cui uffici, siti in Via Freguglia n. 1, domicilia e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusto il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 125 c.p.c., al numero di FAX 02 5468004, ovvero all'indirizzo p.e.c. ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it,

parte appellata

contro

ANNA PICCINELLI (C.F.: PCCNNA68R52L682T) rappresentata e difesa come in atti

parte appellante

FATTO

Con ricorso in appello notificato in data 16 marzo 2023 la controparte ha adito codesta ecc.ma Corte d'Appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ***“In via principale e di merito: - accogliere le domande già avanzate dalla sig.ra Anna Piccinelli in primo grado e, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 92/2022 del 05/07/2022 nel procedimento N. 635/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Varese depositata in pari data;***

In via istruttoria: ammettere le prove dedotte da parte appellante nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado.





Avvocatura dello Stato

CT 5671-19
Procuratore dello Stato
Chiara Zappia

In ogni caso: con rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”

Con la presente memoria difensiva si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del merito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di prime cure per le seguenti argomentazioni in

DIRITTO

Parte appellante si duole dei provvedimenti con cui l'Amministrazione scolastica l'ha esclusa dalla partecipazione al concorso per il reclutamento di personale docente all'estero, con conseguente domanda di condanna dell'Amministrazione ad ammettere la ricorrente, anche con riserva, alla partecipazione al relativo concorso, previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi.

L'oggetto del contendere riguarda l'applicabilità o meno dell'articolo 10 comma 1 CCNL 19.4.2018 in quanto richiamante l'articolo 116 comma 1 CCNL 29.11.2007 anziché, ovvero come è da ritenersi più corretto, le norme di fonte legale ex articoli 21 e 37 D.Lgs. n.64/2017.

Con Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento MIUR prot. 2021 del 20 dicembre 2018 si dava diretta attuazione delle norme previste dal decreto legislativo citato.

Nel caso di specie, la parte ricorrente censura il decreto direttoriale nella parte in cui ha determinato l'esclusione della candidata per l'aver già svolto due periodi di mandato all'estero, non ritenendo applicabile quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 37, 3 comma 4 lett. b) e 21 del D. lgs. 64/2017 e puntualmente richiamati con il bando di selezione emesso con decreto dipartimentale 2021, pubblicato in data 8 gennaio 2018.

Tuttavia, è pacifico che la docente ha già fruito di mandato all'estero dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.2014/2015, con riconduzione quindi della fattispecie a quanto previsto dal citato articolo 21 e 37 citati, *ratione temporis* applicabili.





Avvocatura dello Stato

CT 5671-19
Procuratore dello Stato
Chiara Zappia

Il bando selettivo,ì prevede all'articolo 5 comma 12 che il Ministero dell'Istruzione possa disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.

Parte appellante sostiene che sarebbero applicabili le norme collettive in luogo di quelle di rango primario. L'assunto è errato.

Infatti, **l'articolo 1, comma 10, del CCNL 2016-2018** – che disciplina la **successione dei contratti collettivi nel tempo** – statuisce che “(...) *che per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001*”.

L'art. 116 del CCNL 2006-2009 ad avviso dell'Amministrazione, **non risulta tuttavia compatibile** con la norma di legge di cui all'**art. 21 del d.lgs. n. 64/2017**, successiva a quest'ultima.

Al riguardo l'art. 21 della L. 64/2017 stabilisce che: “*La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.*”

L'articolo 21 D.Lgs. n. 64/2017 è infatti successivo all'articolo 116 CCNL 2006-2009, sicché si deve ritenere che esso abbia abrogato ovvero reso inefficace e comunque superato l'art. 116 CCNL 2006-2009 dando invece luogo, direttamente, alla legificazione della materia.

In altri termini, la disciplina negoziale di cui all'articolo 116 CCNL cit. è stata sostituita dalla norma di legge di cui all'articolo 21 D.Lgs. cit.

Ne consegue che l'articolo 10 CCNL 2016-2018 non può avere fatto salva – con la vista formula generale – una norma contrattuale (già) non più valida o efficace.





Avvocatura dello Stato

CT 5671-19
Procuratore dello Stato
Chiara Zappia

Il CCNL 2016-2018, occorre sottolineare, non contiene alcuna diretta disciplina della materia oggetto della presente vertenza.

Il CCNL 2016-2018, pertanto, non reca alcuna deroga al D.Lgs. n. 64/2017, ed in particolare al suo articolo 21, e – anche sul piano prettamente logico – non può avere previsto la continuità di una disciplina collettiva (l'articolo 116 cit.) medio tempore sostituita da una norma di legge.

D'altronde lo stesso art. 40 D.Lgs n. 165/2001 dispone che *“nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”*.

Come si vede, in materia di mobilità – cui indubbiamente appartiene la materia qui dibattuta – la contrattazione collettiva non è affatto abilitata a sostituirsi integralmente alla disciplina legale, potendo regolamentarla, per l'appunto, solo nei limiti previsti dalle norme di legge.

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione abbia operato in conformità alle disposizioni di legge *ratione temporis* applicabili, richiamate dal bando di concorso, non impugnato dalla ricorrente innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Tanto premesso ed osservato, l'Amministrazione indicata in epigrafe, *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti:

Conclusioni

In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario con conferma integrale della sentenza di primo grado;

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nel rispetto dei vincoli di legge.

Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di legge del presente grado di giudizio.





Avvocatura dello Stato

CT 5671-19
Procuratore dello Stato
Chiara Zappia

In caso di accoglimento dell'appello avversario si insiste per la compensazione delle spese in virtù della novità delle questioni interpretative sottoposte all'attenzione della ecc.ma Corte d'Appello di Milano.

In via istruttoria: si produce copia del fascicolo di parte così come trasmesso dall'Amministrazione che ha trattato il giudizio in primo grado ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

L'Amministrazione si oppone all'ammissione della prova dedotta da parte appellante.

Milano, 25 maggio 2023

Il Procuratore dello Stato
Dott.ssa Chiara Zappia

